(N. 499)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore STURZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1954

Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

ONOREVOLI SENATORI. — A poca distanza di tempo questa è la quinta proposta di legge riguardante la piccola proprietà contadina: la prima (n. 285) dei senatori Carelli ed Elia per l'aumento di lire 2.500 milioni del fondo della Cassa per la formazione di tale proprietà; la seconda (n. 360) dei ministri Medici e Gava per l'apporto a detta Cassa di lire 1.300 milioni; la terza (n. 361) dei ministri Zoli, Medici e Vanoni che modifica le agevolazioni fiscali vigenti in materia; la quarta (n. 481) dei senatori Carelli ed Elia su apporti di nuovi fondi alla stessa Cassa.

L'idea della presente proposta sorse da uno scambio di idee avvenuto nel settembre scorso in seno alla Giunta consultiva per il Mezzogiorno del Senato come tema da studiare proprio nell'interesse del Mezzogiorno e delle Isole.

Per le varie proroghe, i provvedimenti a favore della piccola proprietà contadina avrebbero fine al 20 marzo 1955; oggi la domanda di una nuova proroga non può lasciarsi senza risposta. Poco meno di undici mesi da oggi al marzo 1955 non sono troppi per l'*iter* legislativo dovendo la durata della proroga, come vedremo, regolare il complesso di interventi finanziari e viceversa, il complesso di tali interventi influendo sulla durata della proroga.

Invero, la proposta che mi permetto sottoporre al Senato porta la proroga a quattro anni (art. 1), prevedendosi il periodo di un quinquennio, a partire dall'esercizio 1954-55, per la graduale erogazione dei fondi che verrebbero stanziati allo scopo, sia come concorso statale sia come anticipazione per mutui e prestiti. Il quinquennio non è previsto solo per distribuire nel tempo la spesa che non sarà indifferente, ma anche per quella gradualità tecnica ed economica che evita le improvvisazioni e assicura la buona riuscita degli affari.

Si è spostato il termine di proroga dal 20 marzo al 30 giugno 1959 per tenere ferma la data della chiusura dell'esercizio finanziario.

Se nel quinquennio l'attuazione della piccola proprietà contadina sarà reputata sufficiente allo sviluppo produttivo e sociale delle nostre campagne, non occorrerebbe altra proroga al termine fissato. Nel caso opposto, occorrerà non una semplice proroga ma una nuova legge adatta alle condizioni di fatto che saranno maturate durante il quinquennio.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente proposta, riproducono con pochi ritocchi ritenuti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

utili, le disposizioni vigenti di basilare interesse.

Con l'articolo 2, si è fatto riferimento all'articolo 846 del Codice civile per evitare che si formi una unità colturale insufficiente, e per evitarne il successivo frazionamento, che porta alla polverizzazione della proprietà, con danno della produttività e degli scopi stessi della legge.

Con l'articolo 3 si è voluto chiarire, a tutti gli effetti di legge compresi quelli fiscali, il complesso degli atti inerenti alla formazione della proprietà contadina, che non può intendersi limitatamente all'acquisto del terreno ma comprende i miglioramenti fondiari e le necessarie attrezzature stabili.

L'articolo 4 precisa meglio la legislazione vigente circa la concessione dei prestiti con il concorso statale negli interessi per la conduzione e dotazione dei fondi.

Con l'articolo 5 si è ridotto a cinque anni il termine di decadenza dai benefici nel caso di alienazione volontaria per l'obbligo della coltivazione diretta. La riduzione è dovuta alla preoccupazione di non instaurare una servitù decennale della gleba per coloro che si trovassero in condizioni di dover cambiare mestiere o emigrare o provvedere al pagamento di debiti. Nessuno senza giusto motivo alienerebbe una proprietà che è il desiderio e l'ambizione del piccolo ceto rurale.

Con lo stesso articolo si sono regolati i mezzi legali per il recupero delle somme erogate dallo Stato per concorso agli interessi dei mutui e prestiti e per sussidi.

Con l'articolo 6 si autorizza la Cassa a concedere la fidejussione non superiore al 40 per cento per i mutui effettuati dagli istituti di credito autorizzati a operare per la formazione della piccola proprietà contadina. Tale provvedimento è reputato necessario per incoraggiare simili operazioni a lungo termine, sia attenuandone il rischio e sia concorrendo con anticipazioni da parte del tesoro, come è previsto dall'articolo 9 lettera *b*) della proposta di legge.

L'articolo 7 regola con uniformità le scadenze dei mutui e ne precisa la decorrenza dei pagamenti in conto capitale a due anni dopo l'accensione del debito per dare la possibilità al contadino di affrontare senza troppi pesi il primo periodo normalmente meno redditizio.

Il totale di spesa distribuita in cinque esercizi sarebbe di 18 miliardi; il totale del movimento dei capitali recuperabili in trenta anni sarebbe di 15 miliardi. Se l'istituto della piccola proprietà contadina si vuole far vivere per un congruo periodo occorre provvedervi con mezzi sufficienti. Le limitate somministrazioni di fondi quale quella di lire 1.300.000 milioni proposta dal Governo, servirebbero solo a fare arrivare l'attività della Cassa per la proprietà contadina, con stenti e ripieghi, fino all'attuale termine legislativo del 20 marzo 1955.

I provvedimenti che si propongono rispondono a quelli già in atto dal 1948; cioè per mutui di acquisto e trasformazione del fondo, concorso negli interessi dei prestiti di esercizio e concorsi vari in base a disposizioni legislative in vigore.

Gli articoli 8 e 9 specificano esattamente i fondi destinati a far fronte al complesso dei provvedimenti e il periodo di attuazione con il relativo impegno in bilancio. Le proposte specifiche sono le seguenti: *a*) sei miliardi per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui fondiari; *b*) un miliardo per la concessione di sussidi, non superi il 10 per cento per l'acquisto dei terreni e relative case di abitazione; *c*) un miliardo per concorso del 2,50 per cento negli interessi dei prestiti di esercizio; *d*) dieci miliardi per concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, per le opere di miglioramento. Ad ogni previsione è stato fatto riferimento alle singole disposizioni di leggi vigenti in proposito.

L'articolo 9 prevede, come si è detto, l'anticipazione di 15 miliardi per mutui trentennali sia attraverso la Cassa (dieci miliardi) sia a mezzo degli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento (cinque miliardi). La Cassa stessa è facoltata di servirsi, ove occorra, dei detti istituti di credito quante volte l'acquisto diretto dei terreni non sarebbe utile o riuscirebbe troppo oneroso.

Con questo articolo alla Cassa suddetta è data una marginale funzione integrativa dell'attività dei ministeri dell'agricoltura e del tesoro e degli istituti di credito, per lo svi-

luppo della piccola proprietà contadina. Non si tratta di introdurvi la quinta ruota del carro, nè di mettere nuove barriere burocratiche, solo si prevede una contenuta ingerenza consultiva e coordinativa.

Apro una parentesi: l'organismo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina andrebbe modificato nella sua struttura ministeriale e burocratica, dandovi maggiore autonomia e tecnicità! Non me ne sono occupato in questa proposta di legge per arrivare sollecitamente all'approvazione di essa da parte delle due Camere. Mi basta farne un cenno, augurando che il ministro dell'agricoltura ne prenda l'iniziativa, abolendo fra l'altro la presidenza ministeriale nel comitato amministrativo.

L'articolo 10 tende a garantire al Mezzogiorno e alle Isole cinque miliardi sui dieci assegnati alla Cassa. Bisogna ricordare che la Cassa suddetta per l'articolo 9 del decreto-legge 5 marzo 1948, n. 181, fu istituita esclusivamente a favore del Mezzogiorno e delle Isole. Due mesi dopo ne fu estesa l'attività a tutto il territorio nazionale. L'effetto fu tale che il Mezzogiorno e le Isole hanno avuto il minore beneficio. Dal 1948 ad oggi la Cassa ha acquistato 11.915 ettari di terreno e rivenduto a contadini 10.242 con 450 in corso di vendita; il Mezzogiorno e le Isole ne hanno avuto complessivamente 1.495 ettari: appena il 12 per cento.

Confrontando le suddette cifre con quelle dei mutui volontari presso gli istituti di credito per l'acquisto di terreni ai quali è stato concesso il concorso di legge, troviamo che sul totale nazionale di 446.271.48.21 ettari, nel Mezzogiorno e nelle Isole sono stati acquistati 226.156.72.07, per 114.788 domande sul totale complessivo di 224.720. Ne risulta chiaro il desiderio e il bisogno di piccola proprietà contadina, assai vivo in tali regioni se le domande superano la metà delle richieste nonostante la inerzia dei centri meridionali di campagna a farsi vivi e il limitato senso organizzativo, in confronto alle altre regioni del centro e del settentrione. Pertanto, dai due punti di vista dell'effettivo minimo concorso della Cassa e dal numero dei mutui volontari su domande, la percentuale fissata con l'articolo 10 sembra più che giustificata.

Resta il problema più grave, quello della copertura della spesa in osservanza dell'articolo 81 della Costituzione. Fortunatamente esiste il fondo globale al capitolo 516 dello stato di previsione per l'esercizio prossimo 1954-1955; la spesa di 5.600 milioni di lire è tale da potervi trovare capienza. Per gli esercizi successivi fino al 1958-59 la relativa spesa non è un ostacolo grave alle successive previsioni annue.

Vero è che prendere impegni continuativi di spesa per diversi esercizi sarebbe poco ortodosso per un bilancio in *deficit* quale il nostro; ma sarebbe anche poco ortodosso prevedere in unico esercizio le spese da eseguirsi gradualmente in periodi più o meno lunghi.

Occorre, secondo me, limitare i periodi da tre a cinque anni e limitare le spese continuative a cifre sopportabili dalla normale elasticità dei bilanci di previsione. A queste due norme si è attenuta la presente proposta di legge, che si spera possa essere accolta dal Parlamento con il consenso dei ministri interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con le modifiche e le integrazioni della presente legge sono prorogati fino al 30 giugno 1959 il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e le leggi successive a favore della formazione della piccola proprietà contadina.

Art. 2.

Una Commissione provinciale, costituita dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza e da un dottore agronomo designato dal Prefetto, verifica la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina, tenendo conto della destinazione colturale, del limite di imponibile catastale e del rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del Codice civile.

Art. 3.

A tutti gli effetti di legge sono considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina:

a) la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del compratore od enfiteuta, il ricovero degli animali, la conservazione e lavorazione dei prodotti;

b) le opere di miglioramento fondiario, quali il dissodamento dei terreni incolti e la sistemazione idraulica.

Art. 4.

I prestiti con il concorso statale negli interessi per la conduzione e per la dotazione della piccola proprietà contadina, sono concessi previo parere tecnico dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

La liquidazione del concorso statale negli interessi è effettuata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760 sul credito agrario.

Art. 5.

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista.

Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali osservando quanto è previsto all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito.

Art. 6.

La « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a prestare fideiussione sui mutui contratti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni.

La fidejussione ha carattere sussidiario dell'obbligazione principale ed è limitata al 40 per cento della somma mutuata.

La valutazione dei terreni per il cui acquisto viene concesso il mutuo con la fidejussione della Cassa è fatta congiuntamente da questa e dall'Istituto di credito agrario che concede il mutuo.

Con apposite convenzioni tra la Cassa e gli Istituti si determineranno il volume delle operazioni da compiersi dagli stessi e le altre condizioni per la prestazione della garanzia.

Art. 7.

L'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 6 della presente legge avrà inizio col 1° gennaio o col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo.

Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del prestito. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante il

detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato in un mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in egual periodo.

Art. 8.

In esecuzione della presente legge, è autorizzata la iscrizione, negli stati di previsione della spesa, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:

a) lire sei miliardi, in ragione di lire 200 milioni all'anno per trenta anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 ad incremento del fondo previsto con l'articolo 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'articolo 3 della presente legge;

b) lire un miliardo, in ragione di lire 200 milioni all'anno, per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, da servire per la concessione, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di un sussidio in misura non superiore al 10 per cento, nella spesa d'acquisto dei terreni e della casa d'abitazione alle condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362;

c) un miliardo, in ragione di lire 200 milioni all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, per la concessione del concorso dello Stato nella misura del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'articolo 4 della presente legge;

d) lire dieci miliardi, in ragione di lire due miliardi all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di:

a) lire dieci miliardi, in ragione di lire due miliardi all'anno per cinque anni, dall'esercizio finanziario 1954-55 al 1958-59, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 da servire per l'acquisto, la lottizzazione e rivendita dei terreni;

b) lire cinque miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in ragione di un miliardo all'anno per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e dell'articolo 3 della presente legge.

La concessione dei fondi agli Istituti interessati è fatta, mediante convenzione, dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera *a*) del presente articolo, è facoltata, in casi particolari e con l'autorizzazione del Ministro del tesoro a provvedervi mediante convenzione con gli istituti di credito sopra indicati.

Art. 10.

Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è destinato alla formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni meridionali e insulari indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 11.

All'onere di lire 5,600 milioni, relativo all'esercizio 1954-55, dipendente dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con il fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.